



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-
SANITARI
SETTORE 05 - MEDICINA CONVENZIONATA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE**

Assunto il 01/12/2020

Numero Registro Dipartimento: 594

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12698 del 02/12/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO SENTENZA TAR CALABRIA N. 1250 DELL'8 LUGLIO 2020. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, in attuazione della Direttiva n.93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.277, prevede, tra l'altro, disposizioni in merito al corso di formazione specifica in Medicina Generale;
- l'art. 25 del Decreto Legislativo 368/99, nel testo novellato dal Decreto Legislativo 277/03, stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;

RICHIAMATA la L. n. 401 del 29/12/2000 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario", ed in particolare l'art. 3 che prevede che "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero - professionale e compatibile con gli obblighi formativi";

DATO ATTO CHE:

- con DDG n. 3308 del 18/03/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021, pubblicato sulla BURC n. 37 del 26/03/2019;
- con decreto dirigenziale n. 13701 del 7 novembre 2019, si è provveduto ad approvare la graduatoria di merito per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021, formulata dal competente ufficio sulla base dei soli titoli dei candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 4 dell'Avviso pubblico sopra citato, nonché l'elenco degli esclusi, precisando che al corso in questione sarebbe stato ammesso un contingente pari a n. 7 unità in soprannumero, senza borsa di studio secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 401/2000;
- i dottori Aurelio Sassi e Maria Antonietta Chiellino, collocatisi oltre il settimo posto della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 13701/2019, non sono stati ammessi al corso;

PRESO ATTO CHE il TAR Calabria Sez. II^a, con sentenza n. 1250 pubblicata in data 8 luglio 2020, nel pronunciarsi sul ricorso (R.G. n. 1919/2019) promosso dai dottori Aurelio Sassi e Maria Antonietta Chiellino per l'annullamento del sopracitato decreto dirigenziale n. 13701/2019 - nella parte in cui prevede un contingentamento massimo di soprannumerari pari a 7 medici - lo ha accolto, annullando il decreto di approvazione della graduatoria limitatamente alla posizione dei ricorrenti, così motivando: "*L'art. 3 l. 401/2000 stabilisce che "i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi". Dal tenore letterale della disposizione è manifesto che l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale, per i medici in possesso degli specifici requisiti della norma, non è subordinata al rispetto di alcun quoziente numerico né può essere soggetta ad una procedura selettiva: l'ammissione de qua discende, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, sic et simpliciter dalla domanda di partecipazione in soprannumero (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 8.9.2010, n. 6513; Cons. Stato, Sez. V, 23.6.2008, n. 3114). Tale conclusione è conforme alla ratio della previsione di cui all'art. 3 l. 401/2001, che è ispirata a introdurre una condizione di favore per i medici iscritti al corso di laurea prima del 31.12.1991 e laureati ed abilitati dopo il 31.12.1994, allorché non esisteva l'obbligo di attestato di formazione necessario per l'esercizio della medicina generale. Va ricordato infatti che solo con il d.lgs. 256/1991, attuativo della Direttiva 86/457/CEE, il legislatore italiano ha introdotto, a far tempo dal 1.1.1995, l'obbligo di formazione specifica in medicina generale al fine di esercitare la professione medica nell'ambito del S.S.N. Il d.lgs. 256/1991 ha inoltre dato indicazioni sulle modalità di organizzazione dei corsi di formazione, stabilendo che agli stessi gli interessati avrebbero potuto essere ammessi, previa pubblicazione annuale di apposito bando da parte delle Regioni e delle Province autonome ed approvazione di una graduatoria stilata sulla base dei risultati di una prova scritta, del voto di laurea e del voto conseguito all'esame di abilitazione, nel solo numero contingentato stabilito annualmente dal Ministero della Sanità sulla base delle indicazioni provenienti dalle unità sani-*

tarie locali. È perciò emersa una disparità di trattamento tra i medici che avevano cominciato a frequentare la facoltà di medicina prima della entrata in vigore del d.lgs. 256/1991, quando avevano l'aspettativa di convenzionarsi con il S.S.N. senza dover conseguire alcuna specializzazione venendo poi a trovarsi nell'obbligo di munirsi del diploma specialistico in medicina generale, e coloro che invece si sono iscritti alla facoltà dopo il 31.12.1991, già vigente il nuovo regime: i primi hanno scelto un percorso formativo le cui difficoltà non conoscevano compiutamente al momento della scelta, mentre i secondi hanno scelto di iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia pur sapendo che il convenzionamento con il S.S.N. non sarebbe stato scontato, accettando così tutti i rischi insiti in tale scelta formativa. Proprio per non mortificare il legittimo affidamento dei primi, il legislatore – con l'art. 3 l. 401/2000 – ha previsto la possibilità, per coloro che avevano iniziato il percorso di studi prima del 31.12.1991, di poter partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento del diploma specialistico senza rispettare i limiti del contingentamento numerico, poiché l'ammissione non è collegata al fabbisogno del S.S.N., e senza prove selettive. È pur vero che – come osservato dalla Regione – l'assenza del contingente numerico può causare scompensi all'organizzazione dell'attività formativa e alla tenuta dei bilanci regionali. Tali problematiche sono state prese in considerazione nel documento della Commissione Salute del 22.3.2007, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 29.3.2007, il quale – proprio per rispondere alle istanze di organizzazione e di contenimento di spesa – ha predisposto uno schema di avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero con indicazione di un contingente numerico del 10% dei posti messi a concorso per il corso di formazione di medicina generale. Tuttavia, la scelta operata dalla Commissione Salute e dalla Conferenza interregionale, sebbene ispirata a considerazioni ragionevoli, è priva di supporto normativo (Cons. Stato, Sez. V. 23.6.2008, n. 3114, richiamato anche da T.A.R. Campobasso, Sez. I, 10.2.2017, n. 48). Infatti, le amministrazioni non possono, "a mezzo di norme regionali, intese o altri atti altrimenti denominati, porre dei limiti ad attività che il legislatore statale ha chiaramente inteso non fosse soggetta a limite alcuno" (T.A.R. Torino, Sez. II, 30.1.2015, n. 192)";

RITENUTO necessario, ai fini della correttezza dell'azione amministrativa, ottemperare al richiamato giudicato amministrativo e per l'effetto:

- prendere atto della sentenza del TAR Calabria Sez. II^a n. 1250 dell'8 luglio 2020;
- ammettere in soprannumero i dottori Aurelio Sassi e Maria Antonietta Chiellino al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021;
- confermare tutte le altre le disposizioni contenute nel suindicato Decreto dirigenziale n. 13701 del 7 novembre 2019;

STABILITO CHE ai sensi delle "Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale." approvate con decreto dirigenziale. 9589 del 21 settembre 2020, "sono ammessi a sostenere la prova finale di cui all'art. 16 del citato D.M. Salute 7 marzo 2006, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale, esclusivamente i tirocinanti che abbiano ottemperato agli obblighi formativi nel rispetto delle condizioni prescritte dalla citata normativa di settore, ovvero il limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa. Nel caso di ritardato avvio del corso, sia per i candidati ammessi a seguito di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006 che per i medici ammessi in soprannumero, nonché nelle ipotesi di sospensione del corso di cui all'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza, servizio militare, malattia che supera i 40 giorni), i medici in formazione sono ammessi a sostenere la prova finale a condizione che abbiano recuperato i giorni di formazione persi, sempre nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa.";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368;
- il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.277;
- la L. n. 401 del 29/12/2000;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Ad oggetto: "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L.R. n.7/96 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";

- la D.G.R. n. 118 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto "D.G.R. 91/2020 "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i."- INTEGRAZIONI";

- la DGR n. 144 del 18.06.2020 avente ad oggetto "DGR n. 98/2020 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i." – Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla DGR n. 91/2020 e n. 98/2020";

- la D.G.R. n. 161 del 29 giugno 2020 con la quale è stato individuato il Dott. Francesco Bevere quale Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio - Sanitari" ed il D.P.G.R. n. 95 del 29 giugno 2020 di conferimento dell'incarico;

- il DDG n. 7606 del 22/07/2020 ad oggetto "Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari – Adempimenti conseguenti alla Deliberazione n. 91 del 15 maggio 2020";

- il D.D.G. n. 8751 del 26 agosto 2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore n. 5 alla Dott.ssa Giuseppina Fersini;

- la nota prot. n. 295340 del 16 settembre 2020 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Anna Trapasso l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e artt. 4 e 5 L.R. 19/01;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Settore n. 5 "Medicina Convenzionata – Continuità Assistenziale", la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

PRENDERE ATTO della sentenza del TAR Calabria Sez. II^a n. 1250 dell'8 luglio 2020;

AMMETTERE in soprannumero i dottori Aurelio Sassi e Maria Antonietta Chiellino al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021;

STABILIRE che ai sensi delle "Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale." approvate con decreto dirigenziale. 9589 del 21 settembre 2020, *"sono ammessi a sostenere la prova finale di cui all'art. 16 del citato D.M. Salute 7 marzo 2006, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale, esclusivamente i tirocinanti che abbiano ottemperato agli obblighi formativi nel rispetto delle condizioni prescritte dalla citata normativa di settore, ovvero il limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa. Nel caso di ritardato avvio del corso, sia per i candidati ammessi a seguito di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006 che per i medici ammessi in soprannumero, nonché nelle ipotesi di sospensione del corso di cui all'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza, servizio militare, malattia che supera i 40 giorni), i medici in formazione sono ammessi a sostenere la prova finale a condizione che abbiano recuperato i giorni di formazione persi, sempre nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa."*;

CONFERMARE tutte le altre le disposizioni contenute nel suindicato Decreto dirigenziale n. 13701 del 7 novembre 2019;

NOTIFICARE a mezzo PEC copia del presente provvedimento:

- ai dottori Aurelio Sassi e Maria Antonietta Chiellino;
- Avvocatura Regionale;

PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

TRAPASSO ANNA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FERSINI GIUSEPPINA

(con firma digitale)